



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n. 49 del 08/08/2017

Oggetto:

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA. UFFICIO PARTECIPATE. ACQUISTO PARTECIPAZIONE AZIONARIA DELLA SOCIETA' CAMVO SPA.

RICORDATO che con contratti rep. n. 3625 del 22/7/2009 e rep. n. 4265 del 11/5/2012 venne affidato alla società partecipata SGL Multiservizi srl, il servizio di gestione calore, fornitura combustibile, refrigerazione, manutenzione ordinaria e straordinaria e riqualificazione degli impianti di proprietà comunale, compresi gli edifici scolastici, a fronte di una spesa complessiva per i cinque anni di durata del contratto rep. n. 4265 pari ad € 1.560.000,00, oltre Iva;

RILEVATO che:

- la società S.G.L. Multiservizi S.r.l. è una società costituita dal Comune di San Giovanni Lupatoto, che ha per oggetto sociale lo svolgimento di una pluralità di attività e servizi;
- fra questi ultimi, vi è la attività di distribuzione del gas naturale, la cui attribuzione (della sola distribuzione del gas) deriva dall'osservanza delle prescrizioni legislative di cui al decreto Letta – D.Lgs. 23/05/2000, n. 164 che, all'art. 21, comma 3, prescrive che a “decorrere dal 01 gennaio 2003 le imprese di gas naturale che svolgono nel settore del gas unicamente attività di distribuzione e di vendita e che forniscono meno di centomila clienti finali separano societariamente le stesse attività di distribuzione e di vendita”;
- la Società, come sopra indicato, in quanto impresa verticalmente integrata, deve nominare un Gestore Indipendente al quale deve essere attribuita l'amministrazione e la gestione dell'attività di distribuzione del gas;
- il servizio di gestione calore non può essere svolto congiuntamente dal Gestore Indipendente, in quanto tale servizio non può essere considerato un servizio in concessione, ma come un'attività svolta in regime di concorrenza, sul libero mercato in quanto l'utilità sottesa alla prestazione non è indirizzata verso una collettività ma all'amministrazione stessa;

RILEVATO pertanto che, per i motivi sopra esposti, non è più possibile affidare alla società SGL il servizio in argomento, fatte salve modifiche organizzative e di governance, con il rischio comunque di risultati incerti in ordine all'efficacia e economicità dell'azione;

OSSERVATO che lo stesso non può essere svolto in economia, sia per la carenza delle risorse umane e strumentali, sia per la sua specificità e particolarità, che richiede professionalità e competenze adeguate;

VISTI la L. 296/2006, art. 1 comma 449, il D.L. 95/2012, art. 1 comma 7, la copiosa giurisprudenza in materia, nonché la tabella obbligo – facoltà della CONSIP s.p.a. (comma 3, articolo 9, del Decreto Legge 66/2014 come convertito con Legge 89/2014 c.d. terza spending review, successivamente modificato dall'art. 39, comma 3-bis della Legge n. 114/2014 e dall'art. 1, comma 499 della Legge n. 208/2015, che testualmente recita “... con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione (...), sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori (...) per lo svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione.";

VISTA la comunicazione acquisita al protocollo comunale n. 31784/2017, con cui la Società CAMVO spa, con sede legale in Bovolone (VR), ha informato il Comune di San Giovanni Lupatoto dell'avvenuto aumento di capitale deliberato in data 29/5/2017, riservato, tra gli altri, anche a questo Comune, ai fini dell'erogazione dei servizi energetici e/o di altra natura mediante affidamento in house;

DATO ATTO che con, successiva nota prot. 32222 in data 19/7/2017, il Sindaco manifestava alla predetta Società l'interesse all'acquisizione di una partecipazione societaria in CAMVO spa, al fine di valutare le modalità di affidamento del servizio di gestione calore, richiedendo i necessari elementi tecnici ed economici propedeutici all'affidamento del servizio;

PRECISATO che in riscontro della richiesta prot. 32222 del Comune di San Giovanni Lupatoto, CAMVO spa in data 28/07/2017, ha prodotto la seguente documentazione:

- Statuto CAMVO in vigore e statuto oggetto di revisione ai sensi del D.Lgs. 175/2016;
- Bilancio relativo agli esercizi 2014/2015/2016 approvati dall'assemblea dei soci;
- Cariche sociali e relativi compensi;
- Organigramma aziendale;
- Elenco soci al 31/12/2016;
- Proposta tecnico-economica di gestione del servizio calore.

OSSERVATO che, nella nota di riscontro, il Presidente di CAMVO spa ha precisato che:

- l'esercizio del controllo analogo è regolato al punto 15) dello statuto di CAMVO spa e che l'assemblea dei soci provvederà quanto prima a deliberare circa alcuni "INDIRIZZI VINCOLANTI DELL'ASSEMBLEA ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO IN RELAZIONE ALLA TEMATICA DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO", di cui è stata allegata bozza;
- il valore nominale delle nuove azioni riservate al Comune di San Giovanni Lupatoto è pari ad Euro 4.794,00 oltre al sovrapprezzo, per un totale da versare pari ad Euro 14.382,00, pari a n. 4794 azioni nominali ed allo 0,12% del capitale sociale;

RILEVATO che l'acquisto di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche in società a totale o parziale partecipazione pubblica è regolato dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come modificato con decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 e, in particolare, dalle seguenti norme:



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

- l'articolo 2 recante "Definizioni", il quale prevede che ai fini del medesimo decreto si intendono per:
 - «controllo»: *"la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo"*;
 - «controllo analogo»: *"la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante"*;
 - «controllo analogo congiunto»: *"la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*;
 - «partecipazione»: *"la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi"*;
 - «servizi di interesse generale»: *"le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale"*;
 - «servizi di interesse economico generale»: *"i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato"*;
 - «società»: *"gli organismi di cui al titolo V del libro V del codice civile....omissis"*;
 - «società a controllo pubblico»: *"le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo....omissis"*;
 - «società a partecipazione pubblica»: *"le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico"*;
 - «società in house»: *"le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3"*;
- l'articolo 3 recante "Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica", comma 1, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono partecipare a società costituite in forma di società per azioni;
- l'articolo 4 recante "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche", il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire, acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, fra cui, a titolo esemplificativo le seguenti:
 - *"produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi"*;
 - *"autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle loro funzioni nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento"*;
- l'articolo 5 recante "Oneri di motivazione analitica", il quale prevede:
 - al comma 1 che *"ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una*



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

partecipazione avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite, deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”;

- *al comma 2 che “l'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese; gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate”;*
- *al comma 3 che “l'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287”;*
- *l'articolo 7 recante “Costituzione di società a partecipazione pubblica”, il quale prevede:*
 - *al comma 1 che in caso di partecipazioni comunali, la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con deliberazione del consiglio comunale;*
 - *al comma 2 che “l'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1”;*
- *l'articolo 8 recante “Acquisto di partecipazioni in società già costituite”, il quale prevede, al comma 1, che le operazioni che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2;*

VISTO il già richiamato D.Lgs. n. 175/2016, ed in particolare:

- *l'articolo 16 recante “Società in house”, che prevede:*
 - *al comma 1 che “le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata”;*
 - *al comma 2 che “ ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:*
 - a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;*
 - b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;*
 - c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile”;*
 - *al comma 3 e 3-bis che gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della*



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

società;

- l'articolo 26 recante "Altre disposizioni transitorie", il quale prevede che le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del decreto medesimo;

VISTO, inoltre, il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (c.d. Codice degli appalti"), ed in particolare:

- l'art. 5, ai sensi del quale un'amministrazione aggiudicatrice può aggiudicare un appalto pubblico senza applicare il codice dei contratti qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto, come disciplinato al comma 5;
- il comma 1 del citato art. 5, nel quale sono elencate le tre condizioni che devono ricorrere affinché una concessione o un appalto pubblico non rientri nell'ambito di applicazione del codice dei contratti, di seguito specificate:
 - a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
 - b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
 - c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
- il comma 5 del citato art. 5, nel quale sono individuate le condizioni che devono tutte essere soddisfatte affinché possa sussistere il controllo congiunto:
 - a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
 - b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
 - c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti;
- l'articolo 192 recante "Regime speciale degli affidamenti in house" il quale prevede:
 - al comma 1 che è istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui al sopraccitato articolo 5; l'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto; la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale;
 - al comma 2 che ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

VISTE, altresì, le Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "*Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016*" approvate dall'ANAC con determinazione n. 235 del 15.02.2017, che disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del codice delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house di cui all'art. 5 del Codice", ed in particolare:

- l'articolo 3 recante "*Soggetti legittimati a richiedere l'iscrizione nell'elenco*", il quale prevede che sono tenuti a richiedere l'iscrizione nell'Elenco le amministrazioni aggiudicatrici che, al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 5 del Codice e dagli artt. 4 e 16 del d.lgs. 175/2016, intendano operare affidamenti diretti in favore di organismi in house;
- l'articolo 4 recante "*Presentazione della domanda*" il quale prevede che la domanda di iscrizione è presentata dalle persone fisiche deputate ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente, in modalità telematica accedendo al sito web dell'Autorità ed utilizzando l'apposito applicativo reso disponibile on line;
- l'articolo 5 recante "*Avvio del procedimento*", il quale prevede che la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all'organismo in house, così come prescritto dall'art. 5, comma 1, del Codice, a prescindere pertanto dall'effettiva accoglienza;
- l'articolo 6 recante "*La verifica dei requisiti di cui all'art. 5 del Codice e agli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175*", il quale prevede:
 - al comma 6.1 che l'Ufficio competente valuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 5 del Codice e dagli artt. 4 e 16 del D.lgs. 175/2016 ai fini dell'iscrizione nell'Elenco dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore richiedente;
 - al comma 6.2 che l'Ufficio competente accerta, mediante l'esame dell'atto costitutivo e dello statuto dell'organismo partecipato, che lo stesso abbia come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) d) ed e) del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;
 - al comma 6.3 che ai fini della verifica dell'esercizio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, sulla persona giuridica di cui trattasi, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, l'Autorità accerta la sussistenza in capo agli stessi di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali;
 - al comma 6.4 che l'Ufficio competente accerta, mediante l'esame dell'atto costitutivo dell'organismo partecipato, l'assenza di partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge;
 - al comma 6.5 che l'Ufficio competente accerta che lo statuto dell'organismo partecipato preveda che oltre l'80% del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale dell'organismo in house;
- l'articolo 9 recante "*Entrata in vigore*", il quale prevede:
 - al comma 9.1 che le linee guida entrano in vigore 15 giorni dopo la loro pubblicazione nella



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (pubblicazione avvenuta nella G.U. n. 61 del 14 marzo 2017);

- al comma 9.2 che a partire da 90 giorni dopo l'entrata in vigore delle linee guida è possibile presentare all'Autorità la domanda di iscrizione nell'Elenco, e a far data da tale momento la presentazione della domanda di iscrizione costituirà presupposto legittimante l'affidamento in house;
- al comma 9.3 che fino alla data di cui al punto 9.2 i soggetti di cui al punto 3 possono continuare ad effettuare affidamenti in house, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 e ai commi 2 e 3 dell'art. 192 del Codice;

PRESO ATTO che l'elenco predetto diverrà operativo solo a partire dal 30 ottobre 2017, giusto comunicato del Presidente dell'ANAC del 5 luglio 2017;

OSSERVATO che:

- il servizio gestione calore non si qualifica come un servizio pubblico locale destinato all'utenza, bensì come un servizio strumentale all'Ente affidante (ex multis Consiglio di Stato 11/4/2013 n. 1976 e 03/06/2013 n. 3022), che non si limita alla sola fornitura del calore necessario per il riscaldamento di tali immobili, ma si estende a ulteriori attività di natura complessa, come la riqualificazione degli impianti termici e la relativa gestione, ivi comprese, di norma, la conduzione e manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale e delle apparecchiature ubicate all'interno delle centrali termiche, nonché la manutenzione degli impianti interni, l'adeguamento normativo e la riqualificazione energetica da svolgersi all'interno degli edifici;
- detto servizio strumentale rientra pertanto nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n.175/2016, per il quale risulta possibile acquisire partecipazioni, strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali, di società in house aventi come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a) b) d ed e) del comma 2, che quindi svolgono anche attività di autoproduzione di servizi strumentali in via prevalente con gli enti partecipanti o affidanti;

CONSIDERATO che si è in presenza di una società “in house”, ovvero di una società retta da un sistema di regole che la rendono una “delegazione interorganica” dell'ente che affida tali servizi ed attività, quando la società affidataria:

1. è a capitale interamente pubblico (c.d. requisito della “partecipazione pubblica totalitaria”);
2. svolge la propria attività prevalentemente a favore dei propri soci (c.d. requisito della “prevalenza dell'attività”);
3. è sottoposta ad un controllo, da parte di propri soci, analogo a quello che i soci stessi avrebbero esercitato sui propri servizi (c.d. requisito del “controllo analogo”).

VISTA la recentissima sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, n. 3554/2017, pubblicata lo scorso 18 luglio, nella quale il Consiglio di Stato afferma, innanzitutto la natura ordinaria e non eccezionale del c.d. “affidamento in house” e definisce lo strumento del “controllo analogo”, con particolare riferimento a una società partecipata in cui il Comune era titolare di una quota particolarmente esigua, considerando sufficiente l'effettuazione di determinate attività. In particolare si afferma che “nel caso di affidamento in house, conseguente all' istituzione da parte di più enti locali di una società di capitali da essi interamente partecipata [...] il requisito del controllo analogo deve essere quindi verificato secondo un criterio sintetico e non atomistico, sicché è sufficiente che il controllo della mano pubblica sull'ente affidatario, purché effettivo e reale, sia esercitato dagli enti partecipanti nella loro totalità, senza che necessiti una verifica della posizione di ogni singolo ente”;



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

ESAMINATA la documentazione prodotta da CAMVO spa, con particolare riferimento allo statuto, come modificato dalle proposte in corso di approvazione da parte dei consigli comunali degli enti soci, per quanto concerne gli elementi di carattere generale, le specifiche previsioni configuranti la struttura del "controllo analogo congiunto" e le attività previste nell'oggetto sociale;

RILEVATO, pertanto, che all'esito dell'analisi della normativa vigente applicabile (art. 5 del D.Lgs. n. 50/16 e dall'art. 16 del D.Lgs. 175/2016), così come sopra descritta, i requisiti e le condizioni per poter affidare in modo diretto il servizio di gestione calore alla società in house sono i seguenti:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali;
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata sia effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- c) nella persona giuridica controllata non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione privata che non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati o che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
- d) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti (singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti);
 - tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori siano in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
 - la persona giuridica controllata non persegua interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti;
- e) valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

CONSIDERATO che sussistono tutti i requisiti e le condizioni per poter affidare in modo diretto il servizio di gestione calore degli edifici comunali alla società CAMVO Spa, di seguito sintetizzati:

- riguardo ai requisiti di cui ai superiori punti sub a) (controllo analogo) e sub d) (controllo analogo congiunto), che questi sono garantiti dalle espresse pertinenti previsioni dello statuto (nomina del CdA, competenze riservate all'Assemblea dei soci, affidamento di servizi alla società) nonché la proposta di "Indirizzi vincolanti dell'assemblea all'organo amministrativo in relazione alla tematica del controllo analogo congiunto" che la società CAMVO sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- riguardo al requisito di cui al superiore punto sub b), la CAMVO risulta già fornitrice di sole amministrazioni pubbliche e, quindi, per una percentuale superiore all'80% e, in ogni caso, è in corso di approvazione la modifica dello statuto, che cristallizza la situazione attuale introducendo all'art. 4, il comma 5: "Secondo quanto previsto dall'art. 16 comma 3 del D.Lgs. 175/2016, un importo superiore all'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati, direttamente o indirettamente, dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

principale della società”;

- riguardo al requisito di cui al superiore punto sub c) (partecipazioni di soli enti pubblici) si veda principalmente l'articolo 1 dello statuto della società recante “Costituzione e denominazione”, il quale afferma espressamente che “La società è a totale capitale pubblico locale” ed è stata esclusa, pertanto, la partecipazione di soci privati;
- con riferimento alla congruità economica dell'offerta del soggetto in house, le ragioni della bontà della scelta sono espresse nella relazione tecnica redatta dal competente ufficio comunale prot. 35615 del 8/8/2017, e nel progetto per la gestione calore presentato da CAMVO Spa acquisito al protocollo comunale n. 18364 del 24/4/2017, da cui risulta:
 - la “congruità economica” derivante dal confronto fra l'ipotesi di affidamento del servizio “ENERGIA” a CAMVO rispetto all'ipotesi CONSIP, come previsto dal vigente art. 192 secondo comma D. Lgs 50/2016, rilevando inoltre come i costi del servizio, in proporzione agli interventi di manutenzione realizzati, sono contenuti a livelli confrontabili con il mercato esistente, realizzando CAMVO SPA una gestione in economia parificabile a quella che il Comune realizzerebbe con una gestione interna, di talchè il nuovo contratto prevede una spesa, a parità di interventi ordinari e straordinari, non superiore rispetto a quella dell'anno precedente; in particolare nella relazione si evidenzia come i prezzi proposti da CAMVO siano da ritenersi validi e convenienti rispetto al mercato, atteso che risultano migliori rispetto a quelli offerti dalla ditta aggiudicataria della gara, indetta a livello nazionale, del lotto Consip;
 - una serie di miglioramenti nell'organizzazione del servizio;
 - la congruità dell'importo definito da CAMVO spa per l'aumento di capitale, pari per il Comune di San Giovanni Lupatoto ad un importo complessivo di euro 14.382,00;
 - non sussistono problemi in ordine alla sostenibilità finanziaria dell'operazione che comportano un modesto investimento da parte del Comune;
 - i servizi resi dalla società all'Ente non possono essere espletati tramite gestione diretta, con personale dell'Ente, sia per carenza numerica che qualitativa; in teoria potrebbero essere esternalizzati con affidamento a terzi privati tramite gara pubblica ma, considerata la natura dei servizi in argomento, emerge innanzitutto una necessità di tipo organizzativo a cui l'in house risponde efficacemente configurandosi come rapporto interorganico, ancillare alla programmazione comunale, e non già come rapporto contrattuale intersoggettivo; inoltre, sempre sotto il profilo organizzativo si evidenzia come la soluzione dell'in house favorisca un più agevole e costante confronto per concordare soluzioni equilibrate che non mettano in crisi il sistema; dal punto di vista della governance, la società a totale partecipazione pubblica garantisce semplicità ed immediatezza di regole decisionali, a fronte del più complesso equilibrio che si deve realizzare nell'ambito del rapporto con un terzo privato in un sempre delicato equilibrio tra esercizio del controllo e soggezione al controllo dell'appaltatore stesso, e dell'altrettanto complesso meccanismo di sola programmazione e controllo, da parte del soggetto pubblico, sull'affidatario terzo individuato con gara, a mezzo del contratto di servizio, con indubbe difficoltà di verifica su attività specialistiche svolte totalmente da parte di terzi;
 - riguardo alla compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, si ritiene che apparirebbe illogico e antieconomico l'eventuale ricorso al mercato per l'affidamento ad un soggetto privato di un servizio strumentale che l'ente svolge da tempo tramite una propria partecipata in house e può continuare a svolgere direttamente tramite una propria società in house già dotata dei necessari requisiti e risorse organizzative;
 - riguardo alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

imprese ex art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016, non ricorre il caso, trattandosi di acquisizione di azioni in società in house ai fini del successivo affidamento di servizio strumentale e non di servizio pubblico, per il quale non è previsto sovvenzionamento o integrazione finanziaria da parte del Comune;

RILEVATO che:

- CAMVO Spa, nella veste di società a totale partecipazione pubblica, si configura quale società in house in linea con i principi dettati dal diritto comunitario, sia per quanto riguarda l'attività gestionale svolta, sia per il modello di governance che essa presenta, sia per le relazioni organizzative e funzionali che caratterizzano il relativo statuto sociale;
- detta società persegue l'obiettivo di elevare i livelli di efficienza ed efficacia nel servizio di gestione calore;
- che la predetta relazione redatta dal competente ufficio comunale dimostra l'economicità e l'efficienza della gestione del servizio a mezzo di CAMVO Spa e ribadisce la sua conformità al diritto comunitario;
- la relazione dimostra che le condizioni di svolgimento del servizio pubblico a mezzo di CAMVO Spa risultano migliorative, sia sotto il profilo economico sia della qualità, rispetto a quelle offerte dalla convenzione attiva presso Consip;
- la società, nei comuni serviti, ha maturato un'esperienza pluriennale nella gestione del servizio di gestione calore, dimostrando l'efficienza e l'efficacia del proprio operato;
- la società dispone dei mezzi tecnici, operativi e organizzativi per continuare la gestione del servizio, così come sarà disciplinato dal contratto di servizio;
- la gestione in house si configura come la più opportuna anche in considerazione della peculiarità del servizio, in quanto deve essere continuo, al fine di garantire gli obiettivi del servizio stesso (es. diminuzione consumo, contenimento dell'inquinamento da energia, educazione dei soggetti e fruitori coinvolti ecc.);

PRESO ATTO che CAMVO S.p.a., come peraltro risultante dalla dichiarazione della società acquisita al protocollo comunale n. 34029 del 28/7/2017:

- nel triennio 2014/2015/2016 ha conseguito un fatturato medio superiore a cinquecentomila euro;
- non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- non ha prodotto un risultato negativo per nessuno dei cinque esercizi precedenti;
- non necessita di azioni per il contenimento dei costi di funzionamento, in quanto già opera e persegue in ogni momento l'equilibrio di gestione.

CONSIDERATO pertanto opportuno, conforme al pubblico interesse e rispettoso della normativa vigente, acquisire partecipazioni della società CAMVO Spa ed affidare in house alla medesima società il servizio di gestione calore degli edifici comunali, con atto separato e contestuale al presente, stabilendo quale termine di durata dell'affidamento l'anno 2023, in quanto risulta funzionale ad una corretta programmazione pluriennale della gestione del servizio, che necessita di strutture ed investimenti;

VISTA la competenza del Consiglio comunale in materia come richiamato dall'art. 42, comma 2, lett. e), del D. Lgs. 267/2000 e dall'art. 7, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 175/2016;

PRESO ATTO:

- che lo schema di atto deliberativo, con i relativi allegati, è stato sottoposto a consultazione pubblica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 175/2016 "T.U. in materia di società a partecipazione pubblica", mediante pubblicazione sul sito del Comune per giorni consecutivi;
- che entro la scadenza fissata alle oredel2017 risultano/non risultano pervenute



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

osservazioni;

ACQUISITO il parere favorevole da parte dell'organo di revisione contabile, allegato sub) alla presente delibera;

SI PROPONE

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di acquisire, per tutto quanto sopra esposto che si dà qui per riportato, numero 4.794 azioni della società CAMVO SPA per un importo complessivo pari ad euro 14.382,00, (valore nominale € 4.794,00 oltre al sovrapprezzo, pari allo 0,12% del capitale sociale), al fine di procedere tramite la stessa al servizio di gestione calore degli edifici di proprietà comunale, assumendo con tale acquisizione la qualifica di azionista della società;
3. di approvare i seguenti documenti costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - la relazione redatta dal competente ufficio tecnico comunale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 175/2016, che reca le motivazioni analitiche che dimostra l'efficienza e l'economicità della gestione a mezzo di CAMVO Spa e la conformità al diritto comunitario e nazionale inerenti l'acquisizione della partecipazione nella stessa società (All. A);
 - il vigente statuto di CAMVO Spa (All. B);
 - lo statuto di CAMVO Spa contenente gli adeguamenti apportati in recepimento delle disposizioni del D.Lgs. 175/2016, in modifica dello statuto vigente, così come risulterà a seguito della modifica statutaria in corso di approvazione da parte dei Consigli Comunali degli enti soci CAMVO (All. C);
4. di prevedere che, qualora necessario ed indispensabile, l'acquisto delle azioni CAMVO spa, come deliberato al punto 2) possa avvenire anche prima dell'approvazione da parte di CAMVO spa del nuovo schema di Statuto, a condizione che CAMVO si obblighi all'assunzione dello schema di Statuto di cui all'allegato A), nonchè all'approvazione degli "Indirizzi vincolanti per il controllo analogo congiunto", entro il più breve tempo possibile considerando i termini di legge, pena la risoluzione del contratto di acquisto;
5. di dare atto che l'allegato statuto/atto costitutivo della suddetta società, in conformità a quanto prescritto dall'art. 7, comma 3, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., prevede gli elementi essenziali minimi prescritti dall'art. 2328 del codice civile per le società per azioni;
6. di approvare, quale indirizzo vincolante del Consiglio comunale, l'affidamento a CAMVO Spa del servizio calore per gli edifici comunali, secondo lo schema e le condizioni generali che saranno evidenziate con atto sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale contestualmente alla presente delibera;
7. di demandare al Sindaco, quale legale rappresentante dell'Ente, ove necessario, e alla Giunta comunale ed ai funzionari responsabili del Comune di San Giovanni Lupatoto, il compimento di tutti gli atti necessari per addivenire al perfezionamento dell'acquisto a favore del Comune medesimo, opportunamente rendendo tutte le dichiarazioni necessarie nonchè sottoscrivendo il relativo atto di acquisizione, conferendo loro ogni necessario potere, nessuno escluso, ivi compresa la possibilità di apportare variazioni non sostanziali alla struttura e al contenuto degli atti necessari;



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

8. di dare atto, in conformità a quanto prescritto dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 175/16 e s.m.i., della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;
9. di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 175/2016;
10. di dare atto che:
 - che lo schema di atto deliberativo, con i relativi allegati, è stato sottoposto a consultazione pubblica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 175/2016 "T.U. in materia di società a partecipazione pubblica", mediante pubblicazione sul sito del Comune per giorni consecutivi;
 - che entro la scadenza fissata alle ore del2017 risultano/non risultano pervenute osservazioni;
11. il presente atto deliberativo sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., nonché dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.
12. a norma dell'art. 4 della legge 241/90 è designato responsabile del procedimento la dott.ssa Claudia Zanardi, dirigente responsabile ufficio società partecipate.

Comune di S. Giovanni Lupatoto (VR)
Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni
 Via Roma, n°18 - 37057 S. Giovanni Lupatoto (Verona)
 tel. 045-8290111 - fax 045-9251163 - c. f. 00360350235

prot. M. 35615

RUP: Ing. Flavio Recchia 045 8290258
 e-mail: flavio.recchia@comunelupatoto.it

San Giovanni Lupatoto, 08.8.2017

Spett.le Giunta Comunale
 Segretario Generale Dott. Alessandro De Pascali
 sede

Oggetto: Servizio gestione calore degli edifici comunali
Confronto tra offerta Consip e offerta CAMVO – Relazione tecnica

Il contratto tra il Comune di San Giovanni Lupatoto e la società partecipata *SGL Multiservizi* per la gestione del *Servizio Energia* degli immobili comunali (comprensivo della conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione estiva) si è concluso lo scorso 11 maggio.

Data l'impossibilità di affidare ancora tale servizio né a detta Partecipata, in considerazione delle normative vigenti e delle finalità statutarie di SGL Multiservizi stessa, né al personale interno (per carenza numerica e qualitativa), si è chiesto un'offerta alla ditta aggiudicataria del lotto Consip, ditta che, in proposito, ha formulato un preventivo della durata di sei anni, presentato al protocollo comunale il 24.4.2017, con n. 18364 (tale n. di protocollo comprende una lettera di accompagnamento, il *Piano Tecnico Economico* e una tabella riassuntiva delle varie spese, suddivise per ogni singolo edificio).

Si ricorda che con nota prot. 32222 in data 19.7.2017, il Sindaco manifestava alla Società CAMVO spa l'interesse all'acquisizione di una partecipazione societaria, al fine di valutare le modalità di affidamento del servizio di gestione calore, richiedendo i necessari elementi tecnici ed economici prepedutici all'affidamento del servizio;

Si osserva che il servizio gestione calore può essere qualificato come un servizio strumentale all'ente, rientrando nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 2 lett. d) del D.Lgs. n.175/2016, per il quale è possibile acquisire partecipazioni, strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali, di società in house aventi come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a) b) d ed e) del comma 2, che quindi svolgono anche attività di autoproduzione di servizi strumentali in via prevalente con gli enti partecipanti o affidanti;

Si considera che si è in presenza di una società "in house", ovvero di una società retta da un sistema di regole che la rendono una "delegazione interorganica" dell'ente che affida tali servizi ed attività, quando la società affidataria:

1. è a capitale interamente pubblico (c.d requisito della "partecipazione pubblica totalitaria");
2. svolge la propria attività prevalentemente a favore dei propri soci (c.d requisito della "prevalenza dell'attività");
3. è sottoposta ad un controllo, da parte di propri soci, analogo a quello che i soci stessi avrebbero esercitato sui propri servizi (c.d requisito del "controllo analogo").

In altre parole, il modello in house coniuga una più efficace forma di controllo dell'Ente sulla gestione del servizio con una logica privatistica e industriale.

Il 28.7.2017 è pervenuto al protocollo comunale (con n. 34'029) un progetto trasmesso da CAMVO. Si comparano tra loro le due offerte.

Premetto che Consip ha inserito nelle sue valutazioni anche un optional (il Servizio impianti elettrici e speciali), che sarà stralciato nelle valutazioni seguenti, perché gestibile dal personale dipendente comunale, quindi in gestione diretta.

Prima considerazione

La gestione del servizio energia finora prestato da SGL Multiservizi non è confrontabile con quelli proposti da Consip e da CAMVO, perché quest'ultimi sono di qualità più elevata, offrendo essi un maggior numero di servizi. Pertanto, il contratto con SGL Multiservizi è richiamato solo quale dato storico.

Seconda considerazione: il prezzo

Voci	SGL Multi-servizi	Consip		CAMVO	
		I° anno	II° -VI° anno	I° anno	II°-VI° anno
Energia	339.282,00	257.108,00	231.397,00	257.287,00	231.397,00
Manutenzione ordinaria	-	122.819,00	122.819,00	36.234,00	36.234,00
Climatizzazione	3.660,00	74.098,00	74.098,00		
Manutenz. Idrico sanitaria	'-	5.879,00	5.879,00	26.000,00	26.000,00
Ammortamento-investimenti	37.698,00	'-	'-	87.977,00	87.977,00
Totale senza IVA		459.904,00	434.193,00		
Totale con IVA	380.640,00	561.082,88	529.715,46	407.498,00	381.608,00

Da una prima sommaria valutazione e senza entrare nello specifico delle singole voci, fin d'ora si constata il prezzo favorevole di CAMVO rispetto a Consip, con uno sconto di 153.585 € per il I° anno e di 148.107 € per i restanti 5 anni: sconto del 27,86 % come media nei sei anni contrattuali.

Terza considerazione

Il contratto proposto da CAMVO è del tipo EPC (Energy performance contract), che recepisce i contenuti delle norme UNI CEI 15900, quelli della Direttiva 2012/27/EU e quelli dell'appendice B della norma UNICEI 11325. Tali norme definiscono i requisiti generali affinché le società di servizi energetici (ESCO), qual è CAMVO, offrano un servizio con garanzia dei risultati.

Quarta considerazione

Mentre Consip richiede al Comune un fisso annuale per il consumo energetico, indipendentemente dall'effettivo consumo di gas, invece CAMVO propone al Comune di pagare solo l'energia consumata (indicata dai contacalorie che saranno installati), innescando un processo virtuoso di risparmio energetico anche da parte del Comune stesso, in aggiunta alle migliorie di efficientamento energetico, proposte nell'offerta.

Quinta considerazione

Camvo è una società *in house* a totale capitale pubblico locale, della quale il Comune di San Giovanni Lupatoto intende diventare socio. I vantaggi che ne derivano sono notevoli, potendo il Comune socio svolgere ogni controllo, anche qualificato, sull'attività della società di cui egli fa parte. Ciò costituirà un tratto distintivo dell'Ente, che avrà il diritto (e il dovere) di accertare in ogni momento la qualità del servizio gestione calore. In breve, è evidente quanto sia pressante per un comune perseguire l'obiettivo di un continuo e migliore risparmio energetico, e la modalità partecipativa *in house* ne costituisce premessa ideale.

Sesta considerazione

L'offerta formulata da CAMVO fa riferimento al capitolato Consip, consultabile dal sito on-line. Quindi CAMVO si è impegnata a rispettare le disposizioni di detto capitolato Consip.

Settima considerazione

Efficienza: la scelta dell'Amministrazione è compatibile con il principio di efficienza, dal momento che il servizio che svolgerà CAMVO punta a ottimizzare il rendimento degli impianti termici. Lo dimostra il fatto stesso che il Comune non pagherà un canone fisso, ma un canone dipendente dalla variabile "consumo". Quest'ultima è, a sua volta, funzione sia dell'andamento termico stagionale, ma soprattutto del rendimento delle caldaie. È evidente che il Comune sarà invogliato a pretendere una rapida ottimizzazione del rendimento caldaie, unitamente a un costante controllo degli impianti. A differenza di quanto, invece, abbia a verificarsi nel caso di canone fisso (Consip).

Efficacia: la scelta dell'Amministrazione è compatibile con il principio di efficacia, dal momento che il contratto proposto da CAMVO è del tipo EPC, con garanzia dei risultati (v. terza considerazione).

Economicità: la compatibilità con il principio di convenienza economica è rilevato dallo sconto offerto da CAMVO per l'intera prestazione (a parità di servizi), che – mediamente per l'intero periodo – risulta esser pari al 27,86 %.

Congruità: la scelta dell'Amministrazione è compatibile con il principio di congruità, dal momento che la gara Consip è stata indetta a livello nazionale. Non è improprio ritenere che i prezzi spuntati da Consip siano più che congrui per il servizio fornito. Ebbene, nel nostro caso i costi del servizio sono segnatamente ancor più appetibili, quindi congrui.

Conclusioni

Dal confronto fra le due offerte ho rilevato che CAMVO proponga i servizi inseriti nella piattaforma Consip, però con maggior praticabilità da parte del Comune.

Aggiungo un quadro comparativo, dove sono sintetizzati i costi totali a carico del Comune, per l'intero sessennio contrattuale, a seconda che venga accettata l'una o l'altra offerta:

	Consip	CAMVO	Risparmio	sconto medio (%)
Offerta per un sessennio (€)	3.209.660,18	2.315.538,00	894.122,18	27,86

Ing. Flavio Recchia

Allegato "B" all'atto n. 5708 di raccolta

TITOLO 1

COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-OGGETTO

ART. 1 - Costituzione e denominazione

1. E' costituita una società per azioni denominata "CAMVO S.p.a."
La società è a totale capitale pubblico locale.

ART. 2 - Sede sociale

1. La società ha sede legale in Bovolone.
2. La società, sulla base di quanto consentito dalla legge, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può istituire e sopprimere filiali, rappresentanze, succursali, uffici, agenzie e dipendenze.

ART. 3 - Durata

1. La società avrà durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti.

ART. 4 - Oggetto

1. L'oggetto sociale della società è costituito dall'esercizio, in via diretta e attraverso enti e società partecipate nonché mediante ogni altra forma organizzativa e sugli ambiti territoriali consentiti dalla legge, delle attività concernenti:
- a) servizio idrico integrato, come definito dalla legge 36/94, consistente in:
 - captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili;
 - collettamento degli scarichi ed esercizio delle fognature;
 - depurazione delle acque reflue;
 - b) produzione, acquisto, trasporto, condizionamento, distribuzione e vendita del gas per usi civili e produttivi;
 - c) gestione del ciclo integrale dei servizi ambientali in materia di rifiuti;
 - d) produzione, acquisto, scambio, distribuzione e commercializzazione di energia;
 - e) pubblica illuminazione e illuminazione votiva dei cimiteri;
 - f) produzione e distribuzione di calore, gestione impianti termici;
 - g) riqualificazione energetica degli edifici, servizio energia e gestione servizi energetici, contabilizzazione/ripartizione dell'energia e del calore, soluzioni necessarie per l'efficienza ed il risparmio energetico degli impianti e degli edifici, progettazione, installazione, riparazione e manutenzione impianti per l'utilizzo di energie rinnovabili;
 - h) servizi informatici, con particolare riferimento all'informatica territoriale;
 - i) servizi di telecomunicazione;
 - j) trasporto pubblico di cose e persone in c/proprio e in c/terzi;

k) studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria ad Enti pubblici;

l) svolgimento di altre attività funzionali, connesse e consequenziali alla gestione dei servizi sopra individuati, ivi compresa l'elaborazione e riscossione delle tariffe e dei canoni dei servizi di cui alle precedenti lettere.

Le attività di cui sopra, ivi compresa la produzione di servizi strumentali, si intendono comprensive di ogni fase produttiva ivi compresa la realizzazione delle necessarie opere in tutto il loro iter.

2. La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche attraverso società di scopo, controllate, collegate o partecipate, affitto di aziende o rami d'azienda, partecipazione a riunioni temporanee di imprese o consorzi e ogni altra forma consentita dalla legge; la società potrà pertanto, quale attività da non esercitare in via prevalente e non nei confronti del pubblico, costituire, assumere partecipazioni o concludere accordi di altra natura con altre società, imprese ed enti aventi oggetto analogo, complementare o svolgenti attività consistenti in fasi del proprio processo produttivo; in tal caso, ove i servizi svolti nelle forme individuate dal presente capoverso costituiscano servizi pubblici, i servizi in oggetto si intendono direttamente affidati dagli enti locali consorziati, senza necessità di successivo assenso da parte degli stessi.

3. La società potrà inoltre prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni proprie o di terzi purché si tratti di operazioni connesse all'oggetto ed ai fini che essa si propone di conseguire.

4. Negli ambiti sopra individuati, la società potrà porre in essere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari afferenti il suo oggetto e da ritenersi necessarie, funzionali o comunque utili al conseguimento degli scopi sociali, con esclusione solamente delle operazioni inerenti alla raccolta e/o sollecitazione del pubblico risparmio di cui al D. Lgs 1 settembre 1993 n. 385; le operazioni previste dalla Legge 2 gennaio 1991 n. 1 e successive modificazioni; quelle previste dall' art. 106 del D. Lgs 385/93 nei confronti del pubblico e dall'art. 18 ter della Legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché le attività vietate dalla presente e futura legislazione o riservate a determinati soggetti ai sensi della L. 1815/1939.

TITOLO 2

CAPITALE SOCIALE, AZIONI ED OBBLIGAZIONI

ART 5 - Capitale sociale e partecipazione pubblica totalitaria

1. Il capitale sociale è pari ad Euro 3.947.000 (tremilioninovecentoquarantasettemila), diviso in n. 3.947.000 (tremilioninovecentoquarantasettemila) azioni ordinarie del

valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna.

2. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi, come previsto dall'art. 2348 secondo comma C.C., ed altresì a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti.

3. Nel rispetto della normativa vigente i soci avranno facoltà di effettuare finanziamenti a favore della società per il raggiungimento dell'oggetto sociale; tali finanziamenti saranno infruttiferi di interessi o compensi di qualsiasi natura, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea e dovranno rispettare le disposizioni assunte dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.

ART. 6 - Azioni e obbligazioni

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili; ogni azione dà diritto ad un voto.

2. La qualità di azionista costituisce, di per sé, accettazione completa delle norme statutarie.

3. Le azioni della società possono essere detenute esclusivamente da:

a) Comuni che assicurano, direttamente o indirettamente, la gestione di uno o più dei servizi citati al precedente art. 4 mediante la società stessa;

b) altri soggetti pubblici.

4. Nel caso di cessione di azioni o di diritti di opzione da parte dei soci, il trasferimento non avrà effetto nei confronti della società senza l'assenso preventivo del Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione da richiedere all'assemblea ai sensi dell'art. 2364 comma 5 C.C., che dovrà valutare ed esprimersi motivatamente circa le qualifiche e le competenze dell'eventuale cessionario.

5. Tale autorizzazione assembleare dovrà essere deliberata, anche in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) del capitale sociale; il rifiuto dell'assenso dovrà sempre essere adeguatamente motivato e comunicato al socio cedente entro trenta giorni dalla data della richiesta.

6. In caso di aumento di capitale, gli azionisti avranno l'opzione sulle nuove azioni e la prelazione su quelle non optate.

7. Le azioni sono nominative ed il loro trasferimento ha efficacia di fronte alla società soltanto se ne siano state effettuate le relative iscrizioni nel libro dei soci.

8. La società può emettere obbligazioni, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'Assemblea la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione.

ART. 7 - Prelazione

1. Qualora un socio intenda trasferire - in tutto o in parte ed

a qualsiasi titolo, anche gratuito - le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione su nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale, dovrà previamente - con lettera raccomandata rr. - offrirle in prelazione agli altri azionisti, mediante comunicazione al Presidente del Consiglio d'amministrazione che ne darà notizia agli altri soci entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione, specificando il nome del terzo disposto all'acquisto e le condizioni di vendita.

2. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al comma precedente, darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata rr., indirizzata al Presidente del Consiglio d'amministrazione, all'offerente e per conoscenza agli altri soci, manifestando l'incondizionata volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita, al prezzo attestato ed alle condizioni indicate dall'offerente.

3. Nel caso in cui la volontà d'acquisto sia formulata con contestuale opposizione al prezzo proposto dall'offerente, il prezzo da corrispondere per esercitare la prelazione stessa sarà determinato d'accordo fra le parti.

4. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni od i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

5. Le azioni per le quali nessun socio abbia esercitato il diritto di prelazione sono liberamente cedibili ai terzi entro 90 (novanta) giorni, purché alle medesime condizioni indicate nell'offerta.

TITOLO 3

ORGANI DELLA SOCIETA'

ART. 8 - Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, secondo le procedure stabilite dall'art. 2366 comma 3 C.C. mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea, presso la sede sociale o anche altrove, purché in Provincia di Verona. Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità alla legge ed al presente Statuto vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti. Sono valide le assemblee, anche se non convocate con le modalità di cui sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti tutti gli amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale.

2. L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio di esercizio; qualora particolari esigenze, relative alla struttura e all'oggetto della

società, lo richiedano, la stessa può tenersi entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

3. L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria nei casi previsti dalla legge.

4. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria potrà inoltre essere convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, su richiesta motivata, indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

5. All'Assemblea competono tutte le deliberazioni a questa riservate dalla legge e dal presente statuto; l'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio di esercizio;
- nomina il Presidente, il Vicepresidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e i componenti del Collegio Sindacale, determinandone i compensi;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

All'Assemblea compete inoltre la preventiva autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per il compimento dei seguenti atti:

- approvazione del piano - programma e dei documenti programmatici;
- acquisizione e cessione di partecipazioni in società o enti per un valore superiore a 100.000 (centomila) euro e comunque qualora l'operazione riguardi quote superiori al 30 (trenta) % del capitale sociale o sia tale da determinare l'acquisizione o la perdita del controllo della società;
- svolgimento di servizi rientranti nell'oggetto sociale per conto di soggetti soci per importi annui superiori a 100.000 (centomila) euro e per conto di soggetti non soci (ove consentito dalla legge) per qualunque importo;
- assenso alla cessione di azioni come regolamentata dall'art. 6 del presente statuto;
- altri oggetti per i quali, in funzione della natura pubblica della società, gli amministratori richiedano la preventiva autorizzazione all'Assemblea.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sull'emissione di obbligazioni, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su ogni altro oggetto riservato alla sua competenza dalla legge.

6. Gli interventi all'assemblea da parte dei soci sono regolati dalla legge compresa la possibilità di farsi rappresentare nel rispetto dell'art. 2372 del C.C.; non è consentita la partecipazione con mezzi di telecomunicazione né è ammesso il voto per corrispondenza; non è necessario il preventivo deposito delle azioni presso la sede sociale.

7. L'Assemblea è presieduta, di norma, dal Presidente del

Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento per qualunque causa, nell'ordine, dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, dal Consigliere più anziano di età, o da persona designata dagli intervenuti.

8. Il Presidente:

- a) verifica la regolare costituzione dell'Assemblea nonché la sua idoneità a deliberare;
- b) dirige la discussione e le operazioni di voto;
- c) sottoscrive per ciascuna seduta il relativo verbale, unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee.

9. Le votazioni in Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolgeranno nel modo che sarà indicato dal Presidente, ma sempre con metodo palese.

10. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, anche fra persone esterne, il quale deve provvedere alla redazione del verbale della seduta, sottoscritto dal Segretario stesso e dal Presidente. Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dall'organo amministrativo, il verbale è redatto da un notaio scelto dall'organo amministrativo. In tal caso non è necessaria la nomina del segretario.

11. Fatto salvo quanto stabilito ai successivi commi del presente articolo, l'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione qualunque sia la parte del capitale sociale presente; essa delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale presente o rappresentato.

12. Le deliberazioni aventi per oggetto l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'assenso alla cessione di azioni o di diritti di opzione da parte dei soci come prescritto dal precedente art. 6, dovranno essere assunte sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) del capitale sociale; le deliberazioni di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale dovranno essere assunte, in prima convocazione con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) del capitale sociale; in seconda convocazione si applica quanto previsto dal precedente punto 11, relativamente alla seconda convocazione, cioè l'assemblea si intende validamente costituita qualunque sia la quota del capitale sociale rappresentata e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente o rappresentato.

13. La nomina del Consiglio di Amministrazione, salvo diversa unanime deliberazione dell'Assemblea nella quale sia rappresentato l'intero capitale sociale, avverrà sulla base di

liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascun socio potrà esprimere i voti corrispondenti alle azioni possedute per una sola lista.

14. Fatta salva una diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, il numero di liste da presentare dovrà sempre essere pari a tre.

15. Dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, nel caso di presenza di una seconda lista che abbia ottenuto voti, saranno tratti due consiglieri; dalla seconda lista, nel caso di presenza di una terza lista che abbia ottenuto voti, saranno tratti due consiglieri, con il criterio di cui sopra; dalla terza lista, qualora abbia ottenuto voti, sarà tratto un consigliere. I consiglieri saranno tratti dalle liste secondo l'ordine progressivo di elencazione.

16. In presenza di una sola lista che abbia ottenuto voti l'intero Consiglio di Amministrazione sarà tratto da quella lista; nel caso di due liste che abbiano ottenuto voti, dalla seconda lista verranno tratti due consiglieri e tre dalla prima.

17. Il Presidente ed il Vicepresidente verranno nominati dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, scegliendoli tra i consiglieri come sopra nominati.

18. In caso di parità fra le liste, prevarrà la lista con il capolista più anziano di età.

19. L'Assemblea straordinaria delibera, in ogni caso, tanto in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

ART. 9 - Consiglio di amministrazione

1. Fatta salva diversa disposizione di legge, la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque consiglieri anche non soci; al Consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 2383 del Codice Civile.

2. Gli amministratori durano in carica per un periodo di norma pari ad un triennio o altro minore termine indicato dall'Assemblea all'atto della nomina e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; i requisiti e le incompatibilità alla copertura della carica sono regolate dalla legge.

3. L'Assemblea determina i compensi e i rimborsi spese spettanti agli amministratori per l'esercizio delle loro funzioni; il Consiglio di Amministrazione può stabilire compensi per particolari incarichi attribuiti a propri membri, previo consenso del Collegio Sindacale.

4. Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria della società,

salvo quanto riservato all'Assemblea dalla legge e dal presente statuto.

5. L'Assemblea che nomina il Consiglio di Amministrazione nomina contestualmente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Vicepresidente.

6. Il Consiglio di amministrazione:

- può conferire proprie attribuzioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- può nominare il Direttore Generale della società, esterno al Consiglio, attribuendogli i relativi poteri mediante il rilascio di opportuna "procura ad negotia";

- può delegare proprie attribuzioni a Dirigenti, dipendenti e soggetti esterni in possesso di requisiti adeguati mediante il rilascio di opportuna "procura ad negotia";

- può nominare procuratori speciali per operazioni determinate e temporalmente limitate.

7. Il Consiglio di Amministrazione è normalmente convocato dal Presidente di propria iniziativa presso la sede sociale o altrove purché in Italia; ove necessario, può essere convocato su richiesta scritta di almeno un terzo degli amministratori o su richiesta del Collegio sindacale; salvo motivi di urgenza, la convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, fax o altro valido mezzo di comunicazione al domicilio degli Amministratori e dei Sindaci tre giorni prima della seduta; in mancanza delle formalità di convocazione, è valido, purché nessuno degli intervenuti si opponga, il Consiglio costituito in forma totalitaria.

8. Per la valida costituzione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

9. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea; si applicano inoltre i commi 2, 3 e 4 dell'art. 2386 del Codice Civile.

ART. 10 - Poteri e rappresentanza

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società; allo stesso compete l'uso della firma sociale.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza legale e la firma sociale competono al Vicepresidente.

ART. 11 - Direttore Generale

1. La Direzione operativa della società può essere affidata ad un Direttore Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione; allo stesso competono i poteri attribuitigli dal Consiglio all'atto della nomina.

ART. 12 - Collegio Sindacale

1. Fatta salva diversa disposizione di legge, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti; sia i membri effettivi sia quelli supplenti non possono essere azionisti e devono possedere i requisiti previsti dalle leggi vigenti.

2. Il Presidente del Collegio Sindacale ed i Sindaci vengono nominati dall'Assemblea.

3. Per quanto concerne la nomina del Collegio Sindacale, salva diversa unanime deliberazione dell'Assemblea nella quale sia rappresentato l'intero capitale sociale, avverrà sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascun socio potrà esprimere i voti corrispondenti alle azioni possedute per una sola lista. Fatta salva una diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, il numero di liste da presentare dovrà sempre essere pari a tre. Dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti il Presidente del Collegio Sindacale ed un sindaco supplente, dalla seconda lista un sindaco effettivo ed un supplente, dalla terza lista un sindaco effettivo.

4. In presenza di una sola lista che abbia ottenuto voti l'intero Collegio Sindacale (membri effettivi e supplenti) sarà tratto da quella lista; nel caso di due liste che abbiano ottenuto voti, dalla prima lista verranno tratti il Presidente, un sindaco effettivo ed un supplente, dalla seconda lista verranno tratti un sindaco effettivo ed un supplente.

5. I Sindaci restano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti.

6. Le loro attribuzioni sono quelle stabilite dalla legge.

7. Ai Sindaci effettivi compete una retribuzione annuale che sarà determinata dall'Assemblea all'atto della loro nomina e per l'intero periodo di durata della loro carica.

8. Nei casi consentiti dalla legge, il Collegio Sindacale esercita l'attività di controllo contabile secondo quanto previsto dall'art. 2409 bis comma 3 C.C.

TITOLO 4

BILANCIO E UTILI

ART. 13 - Esercizio sociale, bilancio e utili

1. L'esercizio della società si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Gli utili netti dell'esercizio saranno destinati per il 5% (cinque per cento) a riserva legale, sino a che quest'ultima abbia

raggiunto o reintegrato il limite stabilito dal codice civile, e per il 95% (novantacinque per cento) alla ripartizione a favore dei soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni, salva diversa destinazione che l'Assemblea vorrà deliberare.

3. I dividendi non riscossi entro 5 (cinque) anni dal giorno in cui divengono esigibili sono prescritti a favore della Società.

TITOLO 5

SCIoglimento DELLA SOCIETA'

ART. 14 - Scioglimento della società e diritto di recesso

1. Lo scioglimento anticipato della società e l'eventuale destinazione dei beni agli azionisti sono regolati dalla legge; l'Assemblea che delibera lo scioglimento della società fissa le modalità della liquidazione, nomina uno o più liquidatori e ne determina poteri e compensi.

2. Agli azionisti compete il diritto di recesso esclusivamente nelle fattispecie previste dall'art. 2437 primo comma C.C.

TITOLO 6

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 15 - Affidamento di servizi alla società.

1. I rapporti fra la società e gli enti locali azionisti sono regolati, per quanto riguarda l'affidamento di servizi, da strumenti convenzionali denominati contratti di servizio; gli enti locali azionisti possono affidare in modo diretto alla società i servizi dei quali possiedono, direttamente o indirettamente, la titolarità, rientranti nell'oggetto della società, nei limiti consentiti dalla attuale e futura legislazione.

2. L'affidamento alla società di servizi da parte di altri soggetti viene effettuato sulla base di quanto previsto dalla legge.

3. Al fine di garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla attuale e futura legislazione relativamente all'affidamento di servizi, con particolare riferimento al cosiddetto "controllo analogo", la società dovrà dotarsi, con deliberazione assembleare da approvarsi con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale, di appositi strumenti organizzativi e regolamentari, da definire in funzione delle specifiche fattispecie di volta in volta necessarie.

Firmato: Foscarin Pietro

Firmato: Nicola Marino Notaio

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
ART. 4 - Oggetto	ART. 4 - Oggetto
<p>1. L'oggetto sociale della società è costituito dall'esercizio, in via diretta e attraverso enti e società partecipate nonché mediante ogni altra forma organizzativa e sugli ambiti territoriali consentiti dalla legge, delle attività concernenti:</p>	<p>1. L'oggetto sociale della società è costituito dall'esercizio, in via diretta e attraverso enti e società partecipate nonché mediante ogni altra forma organizzativa e sugli ambiti territoriali consentiti dalla legge, delle attività concernenti:</p>
<p>a) servizio idrico integrato, come definito dalla legge 36/94, consistente in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili; - collettamento degli scarichi ed esercizio delle fognature; - depurazione delle acque reflue; 	<p>a) servizio idrico integrato, come definito dalla legge 36/94, consistente in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili; - collettamento degli scarichi ed esercizio delle fognature; - depurazione delle acque reflue;
<p>b) produzione, acquisto, trasporto, condizionamento, distribuzione e vendita del gas per usi civili e produttivi;</p>	<p>b) produzione, acquisto, trasporto, condizionamento, distribuzione e vendita del gas per usi civili e produttivi;</p>
<p>c) gestione del ciclo integrale dei servizi ambientali in materia di rifiuti;</p>	<p>c) gestione del ciclo integrale dei servizi ambientali in materia di rifiuti;</p>
<p>d) produzione, acquisto, scambio, distribuzione e commercializzazione di energia;</p>	<p>d) produzione, acquisto, scambio, distribuzione e commercializzazione di energia;</p>
<p>e) pubblica illuminazione e illuminazione votiva dei cimiteri;</p>	<p>e) pubblica illuminazione e illuminazione votiva dei cimiteri;</p>
<p>f) produzione e distribuzione di calore, gestione impianti termici;</p>	<p>f) produzione e distribuzione di calore, gestione impianti termici;</p>
<p>g) riqualificazione energetica degli edifici, servizio energia e gestione servizi energetici, contabilizzazione/ripartizione dell'energia e del calore, soluzioni necessarie per l'efficienza ed il risparmio energetico degli impianti e degli edifici, progettazione, installazione, riparazione e manutenzione impianti per l'utilizzo di energie rinnovabili;</p>	<p>g) riqualificazione energetica degli edifici, servizio energia e gestione servizi energetici, contabilizzazione/ripartizione dell'energia e del calore, soluzioni necessarie per l'efficienza ed il risparmio energetico degli impianti e degli edifici, progettazione, installazione, riparazione e manutenzione impianti per l'utilizzo di energie rinnovabili;</p>
<p>h) servizi informatici, con particolare riferimento all'informatica territoriale;</p>	<p>h) servizi informatici, con particolare riferimento all'informatica territoriale;</p>
<p>i) servizi di telecomunicazione;</p>	<p>i) servizi di telecomunicazione;</p>

j) trasporto pubblico di cose e persone in c/proprio e in c/terzi;

k) studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria ad Enti pubblici;

l) svolgimento di altre attività funzionali, connesse e consequenziali alla gestione dei servizi sopra individuati, ivi compresa l'elaborazione e riscossione delle tariffe e dei canoni dei servizi di cui alle precedenti lettere.

Le attività di cui sopra, ivi compresa la produzione di servizi strumentali, si intendono comprensive di ogni fase produttiva ivi compresa la realizzazione delle necessarie opere in tutto il loro iter.

2. La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche attraverso società di scopo, controllate, collegate o partecipate, affitto di aziende o rami d'azienda, partecipazione a riunioni temporanee di imprese o consorzi e ogni altra forma consentita dalla legge; la società potrà pertanto, quale attività da non esercitare in via prevalente e non nei confronti del pubblico, costituire, assumere partecipazioni o concludere accordi di altra natura con altre società, imprese ed enti aventi oggetto analogo, complementare o svolgenti attività consistenti in fasi del proprio processo produttivo; in tal caso, ove i servizi svolti nelle forme individuate dal presente capoverso costituiscano servizi pubblici, i servizi in oggetto si intendono direttamente affidati dagli enti locali consorziati, senza necessità di successivo assenso da parte degli stessi.

3. La società potrà inoltre prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni proprie o di terzi purché si tratti di operazioni connesse all'oggetto ed ai fini che essa si propone di

j) trasporto pubblico di cose e persone in c/proprio e in c/terzi;

k) studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria ad Enti pubblici;

l) svolgimento di altre attività funzionali, connesse e consequenziali alla gestione dei servizi sopra individuati, ivi compresa l'elaborazione e riscossione delle tariffe e dei canoni dei servizi di cui alle precedenti lettere.

Le attività di cui sopra, ivi compresa la produzione di servizi strumentali, si intendono comprensive di ogni fase produttiva ivi compresa la realizzazione delle necessarie opere in tutto il loro iter.

2. La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche attraverso società di scopo, controllate, collegate o partecipate, affitto di aziende o rami d'azienda, partecipazione a riunioni temporanee di imprese o consorzi e ogni altra forma consentita dalla legge; la società potrà pertanto, quale attività da non esercitare in via prevalente e non nei confronti del pubblico, costituire, assumere partecipazioni o concludere accordi di altra natura con altre società, imprese ed enti aventi oggetto analogo, complementare o svolgenti attività consistenti in fasi del proprio processo produttivo; in tal caso, ove i servizi svolti nelle forme individuate dal presente capoverso costituiscano servizi pubblici, i servizi in oggetto si intendono direttamente affidati dagli enti locali consorziati, senza necessità di successivo assenso da parte degli stessi.

3. La società potrà inoltre prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni proprie o di terzi purché si tratti di operazioni connesse all'oggetto ed ai fini che essa si propone di

conseguire.

4. Negli ambiti sopra individuati, la società potrà porre in essere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari afferenti il suo oggetto e da ritenersi necessarie, funzionali o comunque utili al conseguimento degli scopi sociali, con esclusione solamente delle operazioni inerenti alla raccolta e/o sollecitazione del pubblico risparmio di cui al D. Lgs 1 settembre 1993 n. 385; le operazioni previste dalla Legge 2 gennaio 1991 n. 1 e successive modificazioni; quelle previste dall' art. 106 del D. Lgs 385/93 nei confronti del pubblico e dall'art. 18 ter della Legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché le attività vietate dalla presente e futura legislazione o riservate a determinati soggetti ai sensi della L. 1815/1939.

conseguire.

4. Negli ambiti sopra individuati, la società potrà porre in essere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari afferenti il suo oggetto e da ritenersi necessarie, funzionali o comunque utili al conseguimento degli scopi sociali, con esclusione solamente delle operazioni inerenti alla raccolta e/o sollecitazione del pubblico risparmio di cui al D. Lgs 1 settembre 1993 n. 385; le operazioni previste dalla Legge 2 gennaio 1991 n. 1 e successive modificazioni; quelle previste dall' art. 106 del D. Lgs 385/93 nei confronti del pubblico e dall'art. 18 ter della Legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché le attività vietate dalla presente e futura legislazione o riservate a determinati soggetti ai sensi della L. 1815/1939.
5. *Secondo quanto previsto dall'art. 16 comma 3 del D. Lgs 175/2016, un importo superiore all'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati, direttamente o indirettamente, dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.*
6. *Successivi interventi normativi e/o interpretativi che modifichino la previsione del comma 5 si intenderanno immediatamente applicabili alla società senza necessità di variazioni statutarie.*

